

root e il cui nome inizia con la stringa "Ste". In questo caso l'autore cercato può apparire senza problemi in uno qualsiasi degli elementi AUTHOR presenti nel contenuto della colonna. Come si può vedere la flessibilità offerta da questa tecnica è veramente grande, perchè il linguaggio XPath ha nelle sue specifiche una serie di funzioni, che ampliano in modo sorprendente la capacità di manipolazione dei dati xml nel database combinate alle funzioni standard T-SQL. Purtroppo la funzione XPath *starts-with()* non è supportata dal motore del Sql Server 2005 altrimenti la query sarebbe stata ancora più semplice.

Conclusioni

L'introduzione dell'XML come dato nativo in Sql Server 2005 offre grandi potenzialità. I vantaggi più evidenti sono una maggiore centralizzazione dei dati ed una semplificazione delle operazioni di elaborazione, grazie alle funzioni di validazione che il database effettua in maniera automatica. La possibilità di combinare XQuery con la normale sintassi T-Sql permette invece di realizzare query complesse sul contenuto dei campi XML, facilitando e velocizzando le operazioni di ricerca dei contenuti. La possibilità di utilizzare SQL Server gratuito (versione

Express) nei propri progetti è infine uno dei motivi principali per avvicinarsi a questo nuovo prodotto, che promette di inserirsi molto bene nel mercato dei motori di database professionali.

Download del progetto

Scarica il progetto completo di questo articolo all'indirizzo:
<ftp://ftp.infomedia.it/pub/DEV/Listati/Dev141/database.zip>

Gian Maria Ricci

È laureato in ingegneria elettronica presso la facoltà di Ancona. Si interessa di computer graphics 3D (DirectX e Playstation2) e di programmazione in ambiente Windows. Svolge la professione di consulente informatico e collabora attualmente con la ActValue Consulting nella realizzazione di prodotti software legati al mondo Rfid.

TRANSAZIONI COMMERCIALI ON-LINE CON CARTE DI CREDITO: LA TUTELA DEL CONSUMATORE ED IL RISCHIO DEL FORNITORE

a cura di Massimo Farina > mfarina@infomedia.it

È assai curioso quanto accade nelle transazioni commerciali on-line, con pagamento tramite carta di credito, se si focalizza l'attenzione sui principali soggetti coinvolti nella vicenda: da una parte il consumatore, acquirente, dall'altra il fornitore, venditore. In particolare, va posto in luce come la tutela del consumatore, parte debole dell'operazione, si contrapponga all'antitetico ed eccessivo rischio sopportato dall'altro contraente. La disciplina di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, meglio conosciuto come "Codice del consumo" e precisamente dall'articolo 56 del medesimo Decreto.

La disposizione richiamata tutela il consumatore nel caso in cui la sua carta di credito sia utilizzata fraudolentemente, ed a sua insaputa, per acquistare beni o servizi a distanza. A titolo d'esempio si pensi al caso di Tizio che, a conoscenza del numero di carta di credito di Caio, utilizzi tali dati per un acquisto fornendo false generalità. Tale transazione avrebbe

esito positivo, in quanto gli istituti di emissione delle carte di credito, cui compete l'autorizzazione all'operazione di pagamento, nonché i soggetti che rendono tecnicamente possibile la transazione on-line, sono tenuti a controllare soltanto la correttezza del numero della carta e la data di scadenza ma non anche la corrispondenza tra il numero fornito e l'effettivo titolare. Il titolare dello strumento di pagamento, illecitamente usato, è ampiamente tutelato, infatti l'articolo 56 suddetto dispone che gli istituti di emissione sono tenuti a riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali dimostri l'uso fraudolento della propria carta di pagamento e che le somme riaccreditate al legittimo titolare sono addebitate al fornitore; restano salve le sanzioni per chi utilizza carte di credito non essendone titolare (art.12 del decreto legge 3 maggio 1991, n.143).

È assolutamente chiaro come sia garantita piena tutela al consumatore ma non può affermarsi altrettanto per il fornitore, il

quale si addossa in modo esclusivo le conseguenze di tali illecite, ed assai diffuse, attività.

Il fornitore non ha strumenti per liberarsi dall'obbligo della restituzione delle somme suddette, neppure quando egli sia in grado di dimostrare di avere usato tutte le cautele necessarie e possibili ad evitare l'uso fraudolento della carta di credito. Quali i possibili rimedi? Si potrebbe adottare la buona prassi di controllare la corrispondenza tra il numero della carta e l'effettivo titolare: una tale verifica non sempre è possibile nei rapporti a distanza e mortifica le potenzialità tipiche dell'e-commerce, in quanto non garantisce la reale diminuzione dei tempi del servizio. L'altra possibilità potrebbe essere quella di rintracciare l'illegittimo utilizzatore e rivalersi su di esso; è inutile dirlo, si tratta di una strada troppo ardua.

Quanto detto vuole essere uno spunto di riflessione sulla vera "parte debole" delle transazioni commerciali on-line.